



COMUNE DI PISA
DIREZIONE 22 - MOBILITÀ

ORDINANZA n° 407 Direz. 22 del 22 ottobre 2009 - Identificativo n° 585345

Oggetto: Via Ludovico Coccapani – istituzione del transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a metri 3

IL DIRIGENTE

VISTA la presenza in Via Ludovico Coccapani di lanterne dell'illuminazione pubblica installate a mensola ad un'altezza da terra pari a m 3,20

CONSIDERATA la possibilità che alcuni veicoli possano urtare contro tali lanterne provocando danni sia a se stessi che all'impianto di illuminazione

RITENUTO OPPORTUNO segnalare tale situazione di pericolo e quindi vietare il transito ai mezzi di altezza superiore ai metri 3

VISTI gli articoli 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n.285 e successive modifiche

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000

ORDINA

L'istituzione in Via Ludovico Coccapani del divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore ai metri 3

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
 - pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
 - apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
- di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
 - Comando Polizia Municipale
 - PISAMO S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.